



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 10220/2013

OGGETTO: ORDINANZA N. 41/2013

PER LO SGOMBERO NEVE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuto necessario emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicata possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7-15 e 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il T.U.E.L.;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE

- 1- I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a rimuovere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà.
- 2- Durante e dopo le nevicata, i proprietari o conduttori degli immobili a qualunque uso adibiti, devono provvedere a tenere sgombero dalla neve il marciapiede antistante gli immobili per uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1.00 per tutto il fronte degli edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche.
- 3- I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti.
- 4- I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti.
- 5- **E' VIETATO** depositare su vie e piazze ed aree pubbliche la neve accumulatisi in cortili o luoghi privati.

INVITA

La cittadinanza a:

- limitare la sosta delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.
- adeguare il comportamento sulla strade alle condizioni climatiche ed a quelle della sede stradale, limitando la velocità ed aumentando le distanze di sicurezza tra i veicoli, ponendo particolare attenzione alla presenza di neve e ghiaccio, al fine di poter garantire una circolazione sicura anche in condizioni atmosferiche avverse;
- muoversi sui marciapiedi, sulle aree calpestabili e sulla sede stradale ponendo particolare attenzione a quelle zone e tratti con evidente situazione di pericolo e/o disagio per i pedoni, al fine di rendere la circolazione della cittadinanza sul territorio comunale la più sicura possibile;

SANZIONI

I CONTRAVVENTORI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PERSEGUITI A SENSI DI LEGGE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

San Vittore Olona, 06/12/2013



Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Dario Iraga

N° 786

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-12-2013 al 01-03-2014
San Vittore Olona, 06-12-2013

IL MESSO COMUNALE

Davide Raimondi

